

Publicato il 12/02/2024

N. 01414/2024REG.PROV.COLL.  
N. 04090/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4090 del 2023, proposto da  
Giovanna Fontanella, rappresentata e difesa dall'avvocato Orazio Papale, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione  
Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e  
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Antonella Maiorana, Rosamaria Roberta Marchesi, non costituite in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione  
Terza) n. 5194/2023, di irricevibilità del ricorso in riassunzione proposto  
dall'appellante;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;

Vista la sentenza del TAR Lazio 21 ottobre 2020, n. 10724, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'appellante per omessa notifica ai controinteressati;

Vista la sentenza della Sezione 10 maggio 2022, n. 3657, che ha annullato con rinvio al primo giudice la citata sentenza n. 10724/2020;

Visto il decreto presidenziale di autorizzazione alla notifica dell'atto di appello per pubblici proclami;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il Cons. Rosaria Maria Castorina;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

L'appellante, con il ricorso introduttivo proposto dinanzi al TAR, impugnava la graduatoria per la Regione Sicilia nella classe A046 (Scienze giuridico-economiche) del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (allora così denominato) con decreto direttoriale del 1° febbraio 2018, n. 85.

L'impugnazione nei confronti della graduatoria concorsuale era rivolta alla parte in cui non le era stato riconosciuto alcun punteggio per il servizio da essa prestato nella scuola con contratto a tempo indeterminato, per effetto del quale la stessa ha subito una decurtazione di 29,20 punti per i titoli dall'iniziale punteggio complessivo di 64,50, con definitiva assegnazione di 35,30 punti (così nel provvedimento di approvazione della graduatoria da parte dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di prot. n. 2015 del 31 gennaio 2020, confermato in seguito a reclamo con nota di prot. n. 12906 del 17 giugno 2020).

Con sentenza n. 10724/2020 il Tar per il Lazio dichiarava il ricorso inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, senza prendere in considerazione la circostanza che la parte avesse tempestivamente proposto l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del CPA, istanza sulla quale il TAR non risulta essersi pronunciato né in sede collegiale, né in sede monocratica.

Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dall'interessata, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3657/2022, annullava la citata decisione di primo grado n. 10724/2020, con rinvio ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm. al competente Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma.

La decisione della Sezione evidenziava che *“l'omessa notifica del ricorso ai controinteressati su cui si fonda la dichiarazione di inammissibilità appellata è in effetti imputabile non già ad un errore dell'odierna appellante nel provocare il contraddittorio, attraverso la notifica della propria impugnazione ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. ad almeno un controinteressato, ma al giudice adito, che non si è pronunciato sull'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami contenuta nel ricorso. Per effetto di tale omissione di pronuncia la non integrità del contraddittorio non può quindi essere posta a carico della ricorrente, attraverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, posto che quest'ultima ha invece inteso assolvere al suo onere ai sensi della disposizione da ultimo richiamata mediante le modalità previste dal citato comma 4 della medesima disposizione, motivata dall'«immenso numero dei destinatari» (così nell'istanza), e dunque attraverso la necessaria autorizzazione del giudice adito.”*

La Sezione puntualizzava, poi, che *“4. La fattispecie in esame è dunque assimilabile a quella di svolgimento del giudizio di primo grado a contraddittorio non integro a causa della mancata notifica del ricorso a tutti i controinteressati, la quale secondo l'univoca giurisprudenza di questo Consiglio di Stato dà luogo all'annullamento con rinvio della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, cod. proc. amm. (da ultimo: Cons. Stato, II, 21 luglio 2021, n. 5499; III, 14 marzo 2022, n. 1776, 2 agosto 2021, n. 5654; IV, 8 aprile 2021, n. 2823, 16 agosto 2018, n. 4948; V, 9 giugno 2020, n. 3650, 17 marzo 2020, n. 1917, 23 agosto 2019, n. 5814, 23 marzo 2018, n. 1843, 7*

*febbraio 2018, n. 810; VI, 24 maggio 2021, n. 4003, 5 giugno 2020, n. 3580, 1 agosto 2019, n. 5481, 23 luglio 2019, n. 5207, 31 dicembre 2018, n. 7319, 2 febbraio 2017, n. 451, 14 luglio 2016, n. 3142).*”

Tuttavia, dopo la rituale riassunzione del giudizio in primo grado, mediante un atto notificato, nelle forme ordinarie, anche a due controinteressati, il Tar, con la sentenza impugnata, indicata in epigrafe, ha ritenuto di esprimere il proprio dissenso da quanto statuito dalla sentenza di annullamento con rinvio, ipotizzando la persistente inammissibilità del ricorso per irrituale formazione del contraddittorio, svolgendo la seguente motivazione.

“4. Il Collegio deve anzitutto rilevare come nel ricorso originariamente presentato dalla parte ricorrente, iscritto al r.g. n. 05139/2020, l’istanza di notificazione per pubblici proclami risulta essere stata formulata, ai sensi dell’art. 151 c.p.c. (e non dell’art. 41, co. 4 c.p.a.), avuto riguardo alla circostanza dell’*“immenso”* numero dei destinatari e del fatto che il T.A.R. Lazio, quando *“è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata”*, mentre non v’è traccia delle difficoltà incontrate dalla parte ricorrente nel reperire l’indirizzo di almeno uno dei controinteressati per ottemperare alla disposizione di cui all’art. 41, co. 2, c.p.a., né risultano essere state depositate prove circa l’avvenuta richiesta di tali recapiti all’Amministrazione, non potendo dirsi assolto neppure il minimo obbligo di diligenza che grava sulla parte ricorrente nell’instaurazione del contraddittorio minimo previsto dalla legge.

In altri termini, la circostanza dell’elevato numero dei controinteressati avrebbe potuto rilevare in sede di integrazione del contraddittorio, legittimando l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 49, co. 3, c.p.a. (così come viene normalmente disposta da questa Sezione in casi analoghi ove l’oggetto dell’impugnativa è caratterizzato da graduatorie con inserite decine, se non centinaia, di candidati), ma non anche

ai fini della verifica circa l'instaurazione del contraddittorio minimo prevista, a pena di inammissibilità, dall'art. 41, co. 2 del codice di rito amministrativo, costituendo quest'ultima un vero e proprio onere processuale incombente sulla parte ricorrente rispetto al quale, in caso di errori, omissioni o carenze imputabili alla parte, al giudice non è consentito supplire in via officiosa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sezione Prima Quater, sent. n. 7048/2017).”

In sintesi, la sentenza appellata, pur non statuendolo esplicitamente nel dispositivo (di irricevibilità), intenderebbe ribadire l'asserita inammissibilità del ricorso, nonostante il vincolo incondizionato derivante dalla pronuncia di annullamento con rinvio, ai sensi dell'art. 105 del CPA.

È forse possibile ritenere che il TAR abbia frainteso il senso e la portata della decisione di rinvio, ipotizzando che la sentenza della Sezione abbia disposto soltanto l'obbligo del TAR di valutare l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, conservando il potere di respingerla, prima di verificare, nuovamente, l'ammissibilità del ricorso.

Al riguardo, però, il Collegio sottolinea come risulti evidente, anche alla luce del consolidato orientamento della Sezione, che la pronuncia di rinvio abbia confermato la corretta interpretazione dell'art. 41 del CPA, in forza del quale l'istituto della notifica per pubblici proclami trova applicazione in tutti i casi in cui *“la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio”* e, contrariamente a quanto ritenuto da un diverso filone ermeneutico, non è previsto affatto per le sole ipotesi di integrazione del contraddittorio; né esige la rigorosa prova della *“difficoltà incontrate dalla parte ricorrente nel reperire l'indirizzo di almeno uno dei controinteressati per ottemperare alla disposizione di cui all'art. 41, co. 2, c.p.a.”*, come parrebbe imporre il TAR.

D'altro canto, non avrebbe avuto alcun senso disporre il rinvio al primo giudice al solo scopo di porre rimedio all'omessa pronuncia sull'istanza di notifica per pubblici proclami. Al giudice di appello, infatti, spetta il compito di verificare, anche in punto di fatto, le condizioni riguardanti la praticabilità

della notificazione ai sensi dell'art. 41, comma 4. In sede di rinvio al TAR restava riservato, peraltro, il potere di definire le concrete modalità di notificazione per pubblici proclami.

In ogni caso, la decisione appellata, pur adombrando, nella propria motivazione, la persistente inammissibilità del ricorso di primo grado, ha stabilito di non pronunciarsi, nuovamente, sull'istanza di notifica per pubblici proclami (ritenendola, implicitamente, non accoglibile), per un'altra ragione, ritenuta assorbente.

Il TAR, infatti, ha giudicato il ricorso tardivo, *“in considerazione della manifesta irricevibilità dell'atto introduttivo del giudizio, così come eccepita dall'Amministrazione resistente con memoria depositata il 31 luglio 2020 nell'ambito del giudizio originario iscritto al r.g. n. 05139/2020, alla quale parte ricorrente non ha replicato in nessuno dei suoi scritti difensivi successivamente presentati.”*

La sentenza, pertanto, ha stabilito di non disporre l'estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati ex art. 49, co. 2 c.p.a., in considerazione dell'asserita *“manifesta irricevibilità”* dell'atto introduttivo del giudizio.

Appellata ritualmente la sentenza dall'originaria ricorrente, mediante un atto notificato, nelle forme ordinarie, anche a due dei controinteressati, resisteva il Ministero dell'Istruzione.

Con decreto presidenziale n. 586/2023 è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami, ai fini della integrazione del contraddittorio nei riguardi degli altri controinteressati, che è regolarmente avvenuta, come da attestazione depositata.

All'udienza del 16 gennaio 2024 la causa passava in decisione.

## DIRITTO

1. Con il primo motivo di censura, l'appellante deduce l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sull'istanza di autorizzazione della notificazione del ricorso con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria.

2. Con il secondo motivo deduce la tempestività e il rispetto dei termini processuali per la proposizione del ricorso.

Evidenzia che, secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata, la graduatoria era stata pubblicata per la prima volta il 19 novembre 2019, per poi essere rettificata nelle date del 22 e 31 gennaio 2020 e, da ultimo, del 17 giugno 2020, ma che tali rettifiche non avevano riguardato il suo punteggio che, nonostante il reclamo, era rimasto inalterato, sicché l'impugnazione era tardiva.

L'appellante lamenta che, erroneamente, la sentenza ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza considerare che il primo atto lesivo della posizione della ricorrente era la graduatoria del 31 gennaio 2020 e l'impugnazione tempestiva. Infine, l'appellante richiama integralmente tutti i motivi di gravame articolati in primo grado e non esaminati dal TAR.

Le censure sono fondate per i motivi che si vanno a precisare.

3. Come esposto in narrativa, l'attuale appellante ha ritualmente riassunto il giudizio davanti al TAR. L'originario ricorso era stato dichiarato inammissibile dal Tar, con la sentenza n. 10724/2020, per la mancata notifica ad almeno un soggetto controinteressato, in asserita violazione dell'art. 41, co. 2, c.p.a.

La sentenza n. 3657/2022, pronunciata dalla Sezione, ha però annullato la citata sentenza di inammissibilità, con rinvio al giudice di prime cure ex art. 105, co. 1, del CPA, sul rilievo che la mancata formazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati era imputabile non già alla parte ricorrente quanto, piuttosto, alla circostanza che il TAR non aveva considerato la tempestiva istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ritualmente proposta nel ricorso.

A fronte del chiaro vincolo processuale stabilito dall'art. 105 del CPA, il TAR, una volta constatata la ritualità della riassunzione, avrebbe dovuto consentire la realizzazione del pieno contraddittorio con i controinteressati, mediante lo strumento della notificazione per pubblici proclami, prima di assumere qualsiasi ulteriore decisione di rito o di merito.

La scelta di non consentire l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami, come correttamente sollecitato dalla parte interessata, risulta errata per plurime ragioni.

Anzitutto, non è certamente rituale, all'interno del presente giudizio, l'affermazione di un dissenso interpretativo in ordine all'applicazione dell'istituto della notifica per pubblici proclami.

La fisiologica dialettica tra i collegi giudicanti, che possono esprimere soluzioni interpretative disomogenee, deve contemperarsi con il vincolo endoprocessuale derivante dall'applicazione dell'art. 105 del CPA.

Una volta cristallizzata la decisione del giudice di appello, esigenze ovvie di certezza impediscono che lo stesso tema possa essere rimesso in discussione, ancorché in termini dubitativi o ipotetici.

Nel caso in esame, come esposto in narrativa, potrebbe forse immaginarsi che il TAR abbia seguito una lettura parziale del contenuto dispositivo e motivazionale della sentenza di annullamento, considerando che occorresse soltanto "rivalutare", in primo grado, l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, mantenendo intatto il potere di respingere l'istanza e giudicare il ricorso inammissibile.

Potrebbe anche ipotizzarsi, forse, che il TAR abbia erroneamente ritenuto che la sentenza di annullamento intendesse imporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami soltanto per l'integrazione del contraddittorio, ma non per la proposizione del ricorso "ad almeno uno dei controinteressati".

Ma, come già esposto in narrativa, in entrambi i casi, la pronuncia appellata si baserebbe su una sbagliata esegesi della sentenza di annullamento.

Sotto altro profilo, non è nemmeno condivisibile, in punto di diritto, la soluzione prescelta dal TAR, secondo cui, nell'ipotesi in esame, l'integrazione del contraddittorio potrebbe essere evitata in caso di *manifesta irricevibilità* del ricorso originario, ai sensi dell'art. 49 del CPA.

In tal modo, infatti, la sentenza non tiene conto del rapporto tra la citata previsione dell'art. 49 e i vincoli derivanti dall'annullamento con rinvio, come



stabilito dall'art. 105.

Nella presente vicenda processuale, del resto, l'opzione seguita dal giudice non sembra comportare alcun effettivo vantaggio in termini di "economia processuale", anche alla luce della semplificazione correlata alla notificazione per pubblici proclami, che avrebbe comportato, al più, una breve e ragionevole dilazione della fissazione dell'udienza di discussione.

Il Collegio ritiene opportuna un'ulteriore notazione di fatto, benché essa non sia direttamente correlata a specifiche censure articolate dall'appellante.

Nel corso dell'originario giudizio davanti al TAR l'amministrazione aveva eccepito (ma, come si chiarirà *infra*, in modo errato) la tardività del ricorso. Nondimeno, il TAR aveva rilevato, d'ufficio, l'asserita inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati. In altre parole, il TAR aveva ritenuto di assegnare alla verifica dell'integrità del contraddittorio carattere prioritario rispetto alla valutazione di ricevibilità del ricorso (in relazione all'eccezione sollevata dall'amministrazione), secondo il normale ordine logico delle questioni, presumibilmente non reputando il ricorso "*manifestamente irricevibile*".

Nel giudizio di rinvio, invece, il TAR, anche prescindendo dal mancato rispetto del vincolo di cui all'art. 105 CPA, ha deciso di invertire la precedente sequenza (ordinaria) logica di esame delle questioni, valutando prima il tema della ricevibilità rispetto a quello della ritualità e completezza del contraddittorio.

Questo modo di operare ha accresciuto le incertezze sul corretto modo di sviluppo del giudizio, complicandone, irragionevolmente, l'esito fisiologico.

Va aggiunto che, in ogni caso, il carattere "manifesto" della asserita irricevibilità non sembra affatto emergere dagli atti, esigendo, semmai, un accurato esame dei dati fattuali e della normativa di proroga dei termini, applicabile nella presente vicenda. Non solo: la decisione del TAR è, anche sotto questo profilo, errata, per le ragioni indicate in prosieguo.

Il Collegio rileva, a tale proposito, che la decisione di pronunciare l'irricevibilità del ricorso a contraddittorio non integro, nonostante la chiara statuizione della citata sentenza di annullamento con rinvio, potrebbe comportare un gravissimo inconveniente.

Infatti, qualora, in grado di appello dovesse emergere (come accade nel nostro caso) la tempestività del ricorso di primo grado, in base al disposto letterale dell'art. 105 del CPA, occorrerebbe un nuovo rinvio al giudice di primo grado, per consentire alle parti controinteressate di esercitare i propri diritti di difesa, in relazione al merito della controversia e, a rigore, anche in ordine alla stessa questione di ricevibilità e tempestività del ricorso.

L'esito processuale del nuovo rinvio potrebbe essere evitato nel solo caso in cui le censure risultassero, nel merito, prive di fondamento.

Nel caso in esame, peraltro, il ricorso di primo grado risulta ricevibile e fondato nel merito, per i motivi di seguito illustrati. Sicché, l'applicazione letterale dell'art. 105 CPA comporterebbe la necessità di pronunciare un nuovo annullamento con rinvio.

Nondimeno, il Collegio ritiene che, nella presente vicenda processuale, caratterizzata da evidenti peculiarità, anche alla luce del tempo trascorso dall'inizio dell'originario giudizio di primo grado, debba procedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 105 del CPA, delimitando ragionevolmente le ipotesi concrete di annullamento con rinvio al TAR.

In tal senso, infatti, deve essere valorizzato il principio fondante del sistema processuale amministrativo italiano, nel contesto delle regole generali di derivazione europea, e del valore costituzionale irrinunciabile della ragionevole durata del processo, tanto più rilevante quando la dilatazione dei tempi del processo deriva da reiterati errori ed omissioni di valutazione e decisione compiuti dal giudice.

In tale contesto, allora, la circostanza che il TAR, per ben due volte consecutive, abbia erroneamente impedito la rituale formazione del

contraddittorio processuale, induce il Collegio a ritenere che il giudizio debba essere trattenuto, per la trattazione del merito, in questo grado.

Va ricordato, infatti, che, nella presente fase di appello, il contraddittorio è stato realizzato nei confronti di tutti i controinteressati, mediante la notificazione per pubblici proclami. Pertanto, il diritto di difesa di tali parti risulta comunque garantito, ancorché, non riferito all'effettiva pienezza del diritto al doppio grado di giudizio.

Ciò chiarito, il Collegio espone le ragioni a supporto dell'accoglimento dell'appello, tanto con riguardo alla tempestività del ricorso di primo grado, quanto con riferimento alla sua fondatezza nel merito.

Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il ricorso è tempestivo.

Nella graduatoria del 19 novembre la ricorrente si vedeva assegnare la posizione n. 140 e un punteggio per titoli pari a 41,50, comprensivo, quasi integralmente, del servizio svolto a tempo indeterminato oggi rivendicato.

Nella graduatoria del 22 gennaio 2020 il punteggio assegnato all'appellante era quello che la stessa oggi rivendica e che la collocava alla posizione n. 134, con un punteggio orale di 21,00 ed un punteggio titoli di 43,50, per un totale punti di 64,50.

È in data 31 gennaio 2020, con decreto prot. 2015, che veniva approvata una nuova graduatoria, sostitutiva e non meramente confermativa rispetto a quella del 22 gennaio 2020 e che vedeva l'appellante collocata alla posizione n.398, in conseguenza della decurtazione di punti 29,20 relativi alla voce punteggio titoli, con assegnazione di un punteggio totale di 35,30 e non più di 64,50.

Il primo atto lesivo della posizione della ricorrente è, dunque, la graduatoria del 31 gennaio 2020.

A prescindere dal reclamo presentato, si osservi che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha disposto all'art. 103, comma 1, che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, termine prorogato al 15 maggio 2020 dal D.L. 23/2020, art. 37. Il comma 1 *bis* dello

stesso articolo estende la proroga allo svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

L'appellante ha notificato il ricorso al Ministero in data 14 giugno 2020 e, quindi, tempestivamente anche rispetto alla graduatoria del 19 novembre 2019, tenuto conto della proroga di legge.

4. In considerazione del fatto che il contraddittorio è stato integrato in sede di appello, ritiene il Collegio di non procedere all'annullamento della sentenza impugnata, con rimessione al primo giudice e di procedere all'esame del merito.

L'appello deve essere accolto.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251/2017 ha statuito che il concorso riservato ed agevolato *de quo* non poteva essere inibito ai docenti già titolari di rapporto di servizio a tempo indeterminato, come originariamente stabiliva la norma prima dell'intervento dichiarativo dell'illegittimità costituzionale.

Consegue da tale pronuncia che correttamente dovevano essere valutati anche i titoli relativi al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'art. 10, comma 1, del bando di concorso (rubricato "Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli") prevede espressamente che: *"I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al Decreto 995 del 15 dicembre 2017"*.

La Tabella A - Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - al punto D, "Titoli di servizio", prevede l'attribuzione di Punti 2 (ovvero 0,80 se prestato su altra classe di concorso) per i primi due anni di servizio e di Punti 5 (ovvero 2 se prestato su altra classe di concorso) dal terzo anno di servizio, precisando che: *"E' valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun"*

*anno scolastico*”. È evidente che la originaria tabella non poteva tenere conto della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale.

La distinzione tra contratto a tempo determinato e indeterminato ai fini della valutazione dei titoli non è stata, pertanto, adeguata alla pronuncia di incostituzionalità della inibizione del concorso ai docenti già titolari di rapporto di servizio a tempo indeterminato e determina una disparità di trattamento in quanto l'amministrazione, valutando soltanto il servizio prestato dai “precari” delle scuole non paritarie opera la discriminazione in danno dei docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole paritarie, già censurata dalla Corte Costituzionale.

Le disposizioni sopra richiamate devono essere interpretate, quindi, in modo costituzionalmente orientato, anche alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, in cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.

Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale che rileva per la definizione della presente controversia, la resistente Amministrazione avrebbe dovuto, dunque, riconoscere all'appellante i servizi di insegnamento svolti a tempo indeterminato.

Risultano quindi illegittimi i provvedimenti impugnati, avuto riguardo alla mancata attribuzione all'appellante del punteggio per gli anni di servizio prestati a tempo indeterminato.

L'appello deve essere, conseguentemente, accolto e la sentenza riformata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma dell'appellata sentenza, dichiara ricevibile e fondato il ricorso di primo grado,

con l'annullamento dei provvedimenti impugnati, come specificato in motivazione.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, liquidandole in euro quattromila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Rosaria Maria Castorina**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

**IL SEGRETARIO**